



**CUNIBERTI**  
& P A R T N E R S

## **DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO**

Sommario

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ.....	3
SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITA' COMPETENTE.....	3
SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI .....	4
SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A RENDICONTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' .....	6
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO.....	7
SEZIONE 6 – STRATEGIA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI.....	21
SEZIONE 6 – POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE.....	24
SEZIONE 8 – INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI.....	26
SEZIONE 9 – INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.....	26
SEZIONE 10 – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI .....	28
SEZIONE 11 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA IN TEMA DI INCENTIVI .....	29
SEZIONE 12 – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI .....	29
SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI .....	30
SEZIONE 14 - INFORMATIVA IN MATERIA DI BAIL IN .....	31
SEZIONE 15 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 (CD. "REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY" O ANCHE SOLO "GDPR") .....	32

## Premessa

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, con il presente Documento Informativo, Cuniberti & Partners Società di intermediazione mobiliare S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "C&P"), fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi di investimento prestati dalla Società, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi, e di conseguenza, affinché i Clienti o potenziali Clienti possano assumere le proprie decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Si comunica inoltre che, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto relativo al servizio di investimento, la Società sottoporrà al Cliente o potenziale Cliente un questionario per acquisire informazioni circa la sua situazione patrimoniale e finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio e le preferenze di sostenibilità nonché circa la sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio offerto.

La Società invita i Clienti o potenziali Clienti a fornire le suddette informazioni, per consentire di prestare i servizi richiesti operando pienamente nel loro interesse.

Copia aggiornata del presente Documento può essere richiesta dal Cliente in ogni momento; a sua volta la Società porta a conoscenza del Cliente le eventuali modifiche rilevanti al presente Documento.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito le principali disposizioni normative e regolamentari applicabili alla prestazione dei servizi di investimento:

- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (la "Direttiva");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (d'ora innanzi "Regolamento Delegato" o "RD");
- D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (d'ora innanzi "Testo Unico della Finanza" o "TUF");
- Regolamento Consob n. 20307/2018 – (d'ora innanzi "Regolamento Intermediari" o "RI").

## SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

### Dati Societari

Cuniberti & Partners Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. è stata costituita il 30 luglio 2021, con atto del Notaio Federico Occelli, ha sede in Torino, Piazza C.L.N, 255 - CAP 10121, telefono: +39 011 024 20 26; e-mail: [info@cunibertipartners.it](mailto:info@cunibertipartners.it), pec: cuniberti-partnerssimspa@pro-pec.it, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, Numero REA TO - 1085677, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12541830019.

### Lingua e Modalità di Comunicazioni

Il Cliente può comunicare con la Società in lingua inglese e/o italiana. La documentazione scritta sarà redatta esclusivamente in lingua italiana.

Le modalità di comunicazione tra la Società e i Clienti, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti. Le comunicazioni tra C&P e il Cliente avvengono in forma scritta, tramite corrispondenza epistolare, a mezzo fax, o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata ed in via del tutto eccezionale con consegna a mano di documenti. La scelta della modalità di comunicazione tra la SIM e il Cliente avviene in sede di sottoscrizione del contratto di servizio.

## SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITA' COMPETENTE

Ai sensi della Delibera della Consob del 07/12/2022 n. 22542, la Cuniberti & Partners Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., è iscritta al n. 313 dell'Albo delle SIM, ed è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- servizio di consulenza in materia di investimenti, art 1, comma 5 lettera f) del TUF;
- servizio di gestione di portafogli, art 1, comma 5 lettera d) del TUF;

Il servizio è prestato senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa.

C&P può operare tramite propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La Società è soggetta alla sorveglianza, per quanto di competenza di ciascuna Autorità, di:

- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Via G.B. Martini, 3, Roma ([www.consob.it](http://www.consob.it));
- Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

### **SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI**

Si riporta una descrizione dei servizi e delle attività per le quali C&P è stata autorizzata allo svolgimento in Italia.

#### **1. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

In base alla definizione recata dall'art. 1, comma septies, del TUF, per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o del prestatore del servizio, riguardo una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

La consulenza in materia di investimenti può essere svolta su base indipendente o non indipendente.

La prestazione della consulenza su base indipendente richiede l'adozione di rigorosi presidi organizzativi, quali la definizione di un processo di selezione degli strumenti finanziari trattati nello svolgimento del servizio; nella prestazione della consulenza su base indipendente è vietato ricevere e trattenere incentivi.

C&P svolge il servizio di consulenza su base INDIPENDENTE.

#### **2. GESTIONE DI PORTAFOGLI**

Ai sensi dell'art. 1, comma quinquies del TUF, il servizio consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

Il servizio di gestione di portafogli prevede che un investitore affidi un patrimonio mobiliare ad un intermediario affinché questi valuti l'opportunità di effettuare operazioni di investimento e disinvestimento che ne modifichino la composizione al fine della valorizzazione del patrimonio stesso.

Il patrimonio affidato in gestione è rappresentato da denaro e/o da strumenti finanziari che possono essere depositati presso l'intermediario medesimo (qualora sia autorizzato alla detenzione della liquidità e degli strumenti finanziari della clientela), ovvero presso un soggetto terzo (ad esempio, una banca).

#### **3. SERVIZI ACCESSORI**

C&P può prestare servizi accessori, non soggetti a rilascio di autorizzazioni preventive da parte dei Autorità di Vigilanza. In tal senso C&P offre al Cliente la possibilità di usufruire anche del servizio di Family Office.

Questo è un servizio che la Società offre alle famiglie per assisterle nella pianificazione, gestione, amministrazione e riorganizzazione dei propri patrimoni nel settore finanziario, societario ed immobiliare, nell'ambito dei riassetti e delle divisioni ereditarie e degli investimenti. C&P offre assistenza alle famiglie nel settore finanziario e in particolare svolge attività di consulenza e monitoraggio dei gestori terzi ai quali il Cliente si è affidato. La Società offre anche la possibilità di esporre in maniera consolidata e, per quanto possibile, semplificata del patrimonio dei clienti attraverso specifici report di dettaglio.

#### **4. OFFERTA DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI IN SEDE E FUORI SEDE**

C&P presta in Italia i propri servizi e attività, sia in sede sia fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari

abilitati all'offerta fuori sede, i quali sono registrati in Italia mediante iscrizione nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4 del D. Lgs. 58/98.

L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto abilitato. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

#### **4.1 Diritto di recesso**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 6, del TUF, l'efficacia delle proposte contrattuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente deve comunicare il suo recesso, senza spese né corrispettivo, al domicilio del Consulente Finanziario di riferimento ovvero direttamente a C&P.

#### **4.2 Principali regole di comportamento del consulente finanziario (Allegato 4 del Regolamento Intermediari)**

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario:

- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta da C&P, da cui risultino gli elementi identificativi della stessa, gli estremi di iscrizione all'Albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del TUF;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della comunicazione conforme al modello di cui all'allegato n. 4 del Regolamento Intermediari;
- nel rapporto diretto con la Clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio, deve chiedere al Cliente o al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 39 del citato regolamento e dell'articolo 54 del Regolamento Delegato UE n. 565/2017. In particolare il Consulente Finanziario deve chiedere al Cliente o al potenziale Cliente notizie circa:
  - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti con riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizi prestati;
  - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
  - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le informazioni di cui ai punti a), b) e c), C&P si asterrà dal fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione a C&P, esclusivamente:
  - assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
  - ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
  - strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla conside-

razione delle caratteristiche del medesimo; analogamente me medesime informazioni si rendono necessarie al fine di poter procedere al perfezionamenti del servizio di gestione di portafoglio.

- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

#### **SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A RENDICONTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'**

Nell'ambito della prestazione dei Servizi di investimento e dei servizi accessori C&P invia al Cliente su supporto durevole la documentazione a rendiconto delle attività svolte con le modalità e i termini di seguito descritti.

##### Servizio di consulenza in materia di investimenti

Nell'ambito del Servizio di Consulenza in materia di Investimenti C&P, al momento dell'erogazione delle raccomandazioni, rilascerà al Cliente su supporto durevole un'attestazione contenente gli elementi essenziali nonché l'esito della raccomandazione oggetto della consulenza stessa e una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

C&P inoltre rilascerà al cliente un resoconto almeno semestrale riepilogativo delle raccomandazioni fornite, correlato da una valutazione di adeguatezza.

Annualmente trasmette un resoconto in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento.

##### Servizio di gestione individuale di portafogli

C&P trasmette, con cadenza trimestrale, il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del RD.

Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, C&P gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo.

In queste ipotesi C&P fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati.

Nell'ipotesi in cui il contratto tra C&P e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, C&P fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile.

Nell'ambito del Servizio di Gestione di portafogli, C&P informa il Cliente, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Annualmente C&P trasmette al Cliente un resoconto in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento.

##### Servizio di family Office

C&P fornisce al Cliente, almeno con frequenza annuale, un resoconto dell'attività svolta e degli esiti del servizio erogato e i relativi costi, addebitati da C&P.

## SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Gli strumenti finanziari trattati da C&P nello svolgimento dei servizi e della attività di investimento sono di regola destinati a clienti al dettaglio.

### 1. STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

#### Natura degli strumenti finanziari non derivati

##### Titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale in euro o in valuta estera (ad esempio azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire eventuali dividendi sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci potrà decidere di distribuire. Alcune categorie di azioni si differenziano per la diversa regolamentazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e dei diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso) ad esse associati.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono:

- le azioni privilegiate, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

##### Titoli di debito

Acquistando titoli di debito in euro o in valuta estera (ad esempio obbligazioni) si diviene finanziatori delle società o degli enti che li hanno emessi. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e alla distribuzione degli eventuali utili, i primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito, che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti alla scadenza del titolo (c.d. Obbligazioni zero coupon) o periodicamente, in misura fissa (Obbligazioni a tasso fisso) – eventualmente modificabile nel tempo in aumento o in diminuzione (Obbligazioni step-up o step-down) – o variabile (obbligazioni a tasso variabile).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

- Obbligazioni corporate: l'emittente, ossia il debitore, è una società commerciale di diritto privato;
- Obbligazioni sopranazionali: emesse da istituzioni ed entità internazionali, quali ad esempio la Banca Mondiale (World Bank), la Inter-American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI);
- Obbligazioni governative: titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale (ad esempio Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati del Tesoro zero coupon, Certificati di Credito del Tesoro, Buoni del Tesoro Poliennali);
- Obbligazioni convertibili: offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;
- Obbligazioni ibride: sono strumenti che presentano caratteristiche proprie sia delle obbligazioni che delle azioni. Attribuiscono ai possessori un maggior rendimento rispetto alle normali obbligazioni, ma sono anche più rischiose. Infatti, in caso di liquidazione della società, vengono tipicamente rimborsate solo dopo le altre obbligazioni, ma comunque prima di procedere al rimborso delle azioni (c.d. Obbligazioni subordinate). A differenza delle normali obbligazioni, è inoltre possibile che

una o più cedole, non vengano pagate nel caso si verificano determinati eventi, come nell'ipotesi in cui la società abbia subito una perdita. Il pagamento della cedola può essere anche semplicemente sospeso ed effettuato in un momento successivo (c.d. Interest deferral).

#### Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf).

Gli OICR si dividono in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM o, anche, OICR armonizzati) e OICR alternativi. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla normativa comunitaria che prescrive una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICVM deve uniformarsi. Per OICR alternativi si intende, invece, una particolare categoria di OICR caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto agli OICVM. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria per gli OICVM.

#### Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore autorizzato. Per fondo aperto si intende quel fondo i cui partecipanti hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote, a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal relativo regolamento di gestione e dalla relativa documentazione d'offerta. Per fondo chiuso si intende, invece, il fondo diverso da quello aperto.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono principalmente in fondi mobiliari, fondi che investono in quote di OICR (Fondi di fondi), fondi immobiliari e fondi di credito. Alla categoria dei fondi mobiliari appartengono diverse categorie di fondi: azionari, bilanciati, obbligazionari, liquidità, flessibili, ecc. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi di credito, da ultimo, si caratterizzano invece per investire in crediti, ivi inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dei fondi medesimi. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR).

#### Fondi comuni di investimento chiusi

Rappresentano una tipologia di fondo comune in cui è riconosciuta ai partecipanti la possibilità di sottoscrivere quote soltanto all'atto della costituzione del fondo stesso. Analogamente, il rimborso può avvenire unicamente alle scadenze prestabilite.

Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, in beni immobili e diritti reali immobiliari, in crediti e titoli rappresentativi di crediti e in altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

I fondi chiusi devono il loro nome al fatto che l'entrata e l'uscita dei partecipanti non può avvenire con discrezionalità; la sottoscrizione può avvenire nell'ambito di una o più emissioni, a date prefissate e di importo massimo predeterminato, mentre il rimborso può avvenire unicamente a scadenza.

Contrariamente a quanto accade per i fondi aperti, il valore della quota di un fondo chiuso non viene calcolato sulla base dei valori contabili poiché la determinazione del NAV (Net Asset Value) di un fondo chiuso avviene con frequenza piuttosto bassa (solitamente semestrale) a causa delle difficoltà di valorizzazione dei beni oggetto di investimento.

#### ELTIF - European Long Term Investments Funds

Si tratta di una tipologia di fondi comuni di investimento chiusi introdotta dal Regolamento (UE) 750/2015 i cui patrimoni possono essere investiti principalmente in strumenti finanziari emessi da particolari categorie di piccole e medie imprese, attive specialmente nei settori infrastrutturali, dell'energia e dei trasporti.

A tal fine il Regolamento (UE) 750/2015 persegue il fine di sostenere l'economia reale le imprese di piccole e medie imprese le quali, in ragione dell'elevato livello di rischio e illiquidità degli investimenti di cui necessitano, faticano maggiormente a ottenere finanziamenti da parte degli istituti di credito tradizionali.

In ragione della natura illiquida dell'investimento tipico degli ELTIF, non è consentito il rimborso anticipato delle quote degli ELTIF, salvo al ricorrere di alcune precise condizioni.



#### Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (Sicav) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società di investimento costituita. Le Sicav sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi (comparti di investimento), specializzate in specifiche aree geografiche o settori di mercato, a cui è possibile aderire singolarmente. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento ad un altro dei comparti istituiti dalla Sicav.

#### Società di investimento a capitale fisso

Le Società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono OICR alternativi chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso, aventi per oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Come le Sicav, anche le Sicaf si differenziano dai fondi comuni d'investimento, in particolare, per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società di investimento.

#### Exchange Traded Funds (ETF)

Gli Exchange Traded Funds sono una particolare categoria di OICR, caratterizzati dall'essere negoziati in borsa e dall'aver come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice di mercato al quale si riferiscono (benchmark), attraverso una gestione totalmente passiva. Va considerato però che qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione, il rendimento dell'ETF potrà divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta nei confronti di quella di negoziazione.

#### ETF Strutturati

Gli ETF strutturati sono degli OICR negoziabili in tempo reale come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark, ma che possono essere volte:

- alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento (ETF a protezione o flessibili);
- a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice (ETF a leva);
- a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell'indice di riferimento (ETF short con o senza leva);
- alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

#### Exchange Traded Commodities (ETC)

Gli ETC sono strumenti finanziari senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell'indice a cui fanno riferimento. Va considerato che gran parte delle materie prime sono trattate in dollari. Il valore dell'investimento sarà quindi influenzato positivamente o negativamente dall'andamento del tasso di cambio EUR/USD.

#### Exchange Traded Notes (ETN)

Gli ETN sono strumenti finanziari senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso da commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante che può essere di diversa natura (valute, tassi di interesse, indici, azioni, obbligazioni). A differenza degli ETF, gli ETN sono soggetti al rischio di controparte, in quanto, nel caso di insolvenza dell'emittente, l'investitore potrebbe perdere integralmente il capitale investito e non disporre del sottostante dell'ETN come garanzia del capitale versato. Va considerato che, nel caso in cui gli ETN replichino la performance di indici di valute, il rendimento di tali strumenti potrà essere influenzato dall'effetto della svalutazione/rivalutazione di tali valute nei confronti di quella di negoziazione.

### **I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario, oltre a considerare le caratteristiche dello strumento finanziario, tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- l'emittente dello strumento finanziario;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui le obbligazioni).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla procedura di liquidazione fallimentare, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

#### Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti nell'ambito dell'OICR.

#### Rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che lo stesso dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo, si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato

### **Cuniberti & Partners**

**Società di Intermediazione Mobiliare**  
**Piazza C.L.N. 255 – 10123 Torino (TO)**

**+39 011 024020 26 – [info@cunibertipartners.it](mailto:info@cunibertipartners.it) – [www.cunibertipartners.it](http://www.cunibertipartners.it)**

dall'emittente. Tra le principali agenzie di rating specializzate si ricordano Standard & Poor's e Moody's.

#### Rischio tasso

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

#### La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella possibilità di vederlo trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto i prezzi rilevati su tali mercati sono più affidabili e maggiormente rappresentativi dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

#### La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

#### Altri fattori fonte di rischi generali

- Commissioni e oneri. Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve prendere visione di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite;
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in paesi extracomunitari. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezione agli investitori. Occorre inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite;
- Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. Per tali operazioni può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

## 2. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

### La natura degli strumenti finanziari derivati

Tali strumenti finanziari sono collegati all'andamento del valore di un'attività ovvero al verificarsi di un evento osservabile oggettivamente. L'attività e/o l'evento che costituisce il cosiddetto "sottostante" può essere di qualsiasi natura o genere.

La relazione che lega il valore del derivato al sottostante determina il risultato finanziario netto del derivato.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di una o più attività (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio su una o più attività al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cosiddetti "over the counter" (OTC).

#### Diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

#### Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, il compratore sarà comunque tenuto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare. In caso, invece, di apprezzamento del sottostante, il compratore maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo un bene che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi alternativamente con la consegna fisica del sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna, oppure attraverso il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, ed il prezzo di consegna indicato nel contratto.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.

#### Contratti forward

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Tipicamente, tali contratti non prevedono flussi di cassa alla data di stipula, né durante la vita del contratto. Alla scadenza,

l'acquirente riceverà il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto ovvero regolerà con il venditore il differenziale fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto.

### Contratti futures

I contratti futures si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni ed è detto "future price". Il "future price" corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward, ma essendo quotato nel continuo sarà il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni. Tale controparte (clearing house) ha il compito di assicurare il buon fine delle operazioni, la liquidazione (intesa come calcolo) e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

### Contratti Swap

Nei contratti di swap due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti non negoziati su mercati regolamentati (OTC).

Il sottostante può essere di vario tipo e influenzare notevolmente le caratteristiche del contratto che, nella prassi, può assumere svariate forme.

La caratteristica essenziale delle operazioni di swap, cioè quella di scambiare dei flussi di cassa connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo, determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione delle finalità che l'operatore si pone: copertura, speculazione, arbitraggio.

### Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (ad esempio strumenti finanziari o merci, il c.d. "sottostante") ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso in cui il sottostante sia un evento, lo stesso deve essere oggettivamente riscontrabile.

Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) ed il prezzo di esercizio ovvero gli verrà consegnato fisicamente il sottostante;
- nel caso di opzione put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo spot ovvero consegnerà fisicamente il sottostante.

### Warrant

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

### Covered warrant

I covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);

- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati.

### Certificates

I certificates sono strumenti finanziari derivati che possono essere negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.

I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento)
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear.

I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".

Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio-lungo termine.

### **La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione

al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### Rischi dei futures

- **Effetto leva.** Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sull'ammontare del margine iniziale costituito: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore rimarrà debitore di ogni altra passività prodottasi.
- **Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.** Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci, in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

- **Acquisto di un'opzione.** L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittabile è remota.
- **Vendita di un'opzione.** La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o

consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione\_venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

- Termini e condizioni contrattuali. L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero ad esempio venir meno quando un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### Rischi degli swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso, in quale modo e con quale rapidità, le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare e ricevere. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, lo stesso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### Rischi dei certificates

- Rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita a causa di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali ad esempio le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il



rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante (o delle attività sottostanti) ed il certificate potrebbero ad esempio venir meno quando un sottostante fosse soggetto a limiti di prezzo mentre il certificate non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del certificato.

- Rischio di controparte: rappresentato dalla possibilità che l'emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.
- Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi ai certificates denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
- Effetto leva. Alcuni certificati a leva comportano un elevato grado di rischio. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sull'ammontare investito sul certificate: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

### 3. NATURA E RISCHI DI ALTRI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI

#### **Prodotti assicurativi - finanziari**

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked, nonché i contratti di capitalizzazione.

#### Polizze index linked

Le polizze index linked sono dei contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni, dunque il rendimento della polizza è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

- Pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alla fluttuazione dell'indice di riferimento;
- a Capitale Parzialmente Garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento, all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- a Capitale Garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo, all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

#### Polizze united linked

Le assicurazioni unit linked sono dei contratti in cui il valore del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di OICR interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in diverse categorie:

- pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- a Capitale Garantito: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

#### Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari assicurativi occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore della polizza.

### Obbligazioni strutturate

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (indici, azioni, valute, ecc.). Il rimborso e/o la remunerazione dell'obbligazione viene infatti indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro mercato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.

Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono le caratteristiche tipiche delle obbligazioni classiche, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono l'integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti sul mercato. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

### Obbligazioni reverse convertible

Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto, chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito può azzerarsi, ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.

### Obbligazioni linked

Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

### Obbligazioni Callable

Si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. L'opzione che l'emittente si riserva ha evidentemente un valore che dovrebbe essere riconosciuto all'investitore attraverso un rendimento cedolare superiore a quello corrente di mercato.

I titoli strutturati, anche se presentano tutte le caratteristiche ed i rischi propri di un titolo di debito, durante la loro vita possono evidenziare oscillazioni del prezzo maggiori dei titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza poi il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore, ma anche inferiore, rispetto ai titoli di debito non strutturati. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

- rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;
- rischio di controparte: rappresentato dalla possibilità che l'emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

### Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della banca (sottostante); contestualmente la banca riacquista dal cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il cliente concordando preventivamente con la banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

### **3.1 Le regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (BRRD)**

#### *L'investimento negli strumenti finanziari oggetto della BRRD*

Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, la Società potrà rispettivamente raccomandare al Cliente o investire il patrimonio in strumenti finanziari di emessi da istituti bancari UE, assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente.

Sulla materia vedasi SEZIONE 14 - INFORMATIVA IN MATERIA DI BAIL IN

## **4. LE CARATTERISTICHE E LA RISCHIOSITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

### **Le caratteristiche di una linea di gestione**

Il servizio di investimento di gestione di portafogli di investimenti in strumenti finanziari consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta e combinazione di strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preventivamente concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di investimento impartendo istruzioni vincolanti per l'intermediario. La rischiosità di una gestione di portafoglio di investimenti in strumenti finanziari è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dall'intermediario. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di investimento definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una gestione di portafoglio di investimenti in strumenti finanziari e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto sottoscritto. La rischiosità effettiva di una gestione di portafoglio di investimenti in strumenti finanziari, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di investimento. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di investimento che intende prescegliere e deve comunque concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di investimento ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di investimento prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento complessivo è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

### **La rischiosità di una linea di gestione**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di investimento principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dei limiti previsti per ciascuna categoria.
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile dall'intermediario nell'ambito della linea di investimento.

### **Gli strumenti finanziari inseribili in una linea di investimento**

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un

investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

### La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria di ciascuna linea di investimento; la leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di investimento. La leva finanziaria, infatti, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio conferito nella linea di investimento del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di investimento. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti contrattualmente dalla linea di investimento).

## **SEZIONE 6 – INFORMAZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI**

### Sostenibilità degli investimenti

Nel 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un Piano d'Azione sulla finanza sostenibile nel quale sono illustrate le misure che la Commissione intende adottare per orientare il mercato dei capitali verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e in linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima e in armonia con quanto espresso nell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Piano d'Azione della Commissione europea ha portato all'elaborazione di diversi strumenti normativi, tra cui, in particolare, il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainable finance disclosure regulation" o "SFDR"). L'SFDR vincola, sia i partecipanti ai mercati (quali le imprese di investimento che forniscono il servizio di gestione di portafogli), sia i consulenti finanziari (quali le imprese di investimento che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti) ad un regime di trasparenza standard, aumentando e uniformando i requisiti di reporting dei processi di investimento e favorendo la confrontabilità tra prodotti ed operatori. In forza di questa normativa, i produttori o i distributori di prodotti finanziari devono indicare in che modo i rischi di sostenibilità vengono integrati nei processi di investimento o nell'erogazione della consulenza.

Ulteriori Regolamenti (UE) attuativi, ha introdotto nuovi obblighi a carico dei partecipanti ai mercati finanziari, in tema di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti finanziari, intendendosi per "rischio di sostenibilità" un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance di un'impresa che, qualora si verifici, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

I "fattori di sostenibilità" sono relativi alle problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione, mentre i "principali impatti negativi" fanno riferimento agli impatti delle decisioni di investimento che potrebbero provocare effetti negativi sostanziali nell'ambito di uno qualsiasi dei fattori di sostenibilità. La SIM, in ottemperanza alla suddetta normativa, ha avviato un processo di integrazione dei rischi di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali e di investimento relativi ai servizi di gestione di portafogli e consulenza.

Tale considerazione si esplica innanzitutto orientando la selezione degli emittenti e degli strumenti finanziari nei quali investire i portafogli gestiti o sui quali fornire raccomandazioni in consulenza verso investimenti quanto più possibile sostenibili e/o verso investimenti che, nell'ambito della più generale categoria degli investimenti sostenibili, riguardano un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ("E") o a un obiettivo sociale ("S") e/o un emittente che rispetta prassi di buona governance ("G").

La Società intende sviluppare e adottare un approccio teso a identificare, valutare, prevenire e ridurre potenziali rischi reputazionali, di compliance e operativi derivanti da investimenti in imprese attive in settori non ritenuti sostenibili e socialmente responsabili. In particolare, la SIM intende integrare la valutazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi interni correlati alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti. A tal fine la SIM:

- ha individuato i criteri di esclusione, al ricorrere dei quali si obbliga a non effettuare o raccomandare consapevolmente un investimento (c.d. "screening negativo");
- analizza e monitora i rischi ESG dei portafogli gestiti, avvalendosi dei rating ESG attribuiti ai singoli strumenti da uno o più provider esterni specializzati;

#### Preferenze di sostenibilità dei Clienti

Cuniberti & Partners SIM intende offrire servizi di investimento che rispettano le preferenze in materia di sostenibilità della propria selezionata clientela. A tal fine, ai fini delle prestazioni del servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti, raccoglie dal Cliente in forma scritta le preferenze in materia di sostenibilità.

## SEZIONE 7 – STRATEGIA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Questa sezione contiene le informazioni relative alla strategia trasmissione degli ordini a valere sul servizio di gestione di portafogli prestato da C&P.

### **Scopo ed obiettivo della Policy**

Secondo la vigente normativa, le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione di portafogli sono tenute ad agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti ("Best Execution"), quando trasmettono ordini ad intermediari negozianti ovvero alle Depositarie, ai fini della loro esecuzione.

C&P ha ottenuto l'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della Clientela.

Ai fini del perfezionamento dell'incarico di gestione di portafogli, il Cliente sottoscrive il mandato di gestione e conferisce una delega a C&P ad operare sul rapporto bancario acceso e intestato al Cliente presso la Banca Depositaria individuata.

Tale modello prevede che C&P procede alla trasmissione degli ordini per l'esecuzione alla banca depositaria presso la quale è incardinato il rapporto dedicato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, specificando eventuali istruzioni per l'esecuzione in relazione alle caratteristiche dello strumento finanziario, delle condizioni del mercato della dimensione dell'ordine.

Per le circostanze sopra indicate C&P non ha una propria Transmission Policy bensì adotta passivamente la Transmission and Execution Policy della Banca Depositaria, della quale il Cliente dovrà prendere conoscenza prima di avviare il servizio.

Il modello operativo adottato presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione e semplificazione dei processi operativi avvalersi di broker già interconnessi con la Depositaria.

A tal fine C&P ha condotto analisi e *Due Diligence* finalizzate alla selezione di banche Depositarie che consentano il miglior risultato possibile in termini di:

- a) costo dei servizi di custodia ed amministrazione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari;
- b) condizioni praticate in materia di negoziazione di strumenti finanziari nonché ampiezza, natura delle tipologie di strumenti finanziari e relativi mercati di riferimento ai quali C&P può accedere;
- c) soluzioni organizzative e dedicate che consentano l'integrazione tra i sistemi informativi di CP e la banca depositaria per lo scambio di flussi informatici con riguardo alla prestazione del servizio di gestione.

In particolare, sono state valutate le capacità della Banca depositaria di assicurare la "*best execution*", riguardo alle condizioni di esecuzione e di trasmissione degli ordini per l'esecuzione a cura dei Broker dalla Depositaria selezionati e con i quali la depositaria intrattiene accordi e interconnessioni.

Tali valutazioni sono state condotte con riguardo ai mercati e alle categorie degli strumenti finanziari che C&P utilizza in via prevalente nell'ambito della gestione di portafoglio.

La scelta a cui è pervenuta C&P è quella che prende in considerazione tutti i fattori e variabili (ai cui ai punti a), b) e c) prima riportati nonché l'organizzazione, nel suo complesso, della Depositaria e il modello operativo per il raggiungimento dei vantaggi in termini di costo complessivo della transazione e semplificazione dei processi operativi avvalersi di broker già interconnessi con la Depositaria. Tali considerazioni tengono conto proporzionalmente delle caratteristiche dell'offerta e delle modalità di svolgimento del servizio di gestione di portafogli, e in ogni caso tale considerazioni sono soggette a rivalutazione su base annua.

A tal fine si è pervenuti tuttavia attraverso valutazioni specifiche e quanto possibile oggettive che in sintesi possono essere di seguito sintetizzate:

- Importanza relativa attribuita da C&P, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi.

La concentrazione dell'utilizzo prevalente in strumenti che non presentano variabilità in termini di costi di negoziazione (come OICR /ETF e certificati) e di sedi di negoziazione, consentono trasparenza esecutiva e alta probabilità di esecuzione. Per tale ragione l'operatività è concentrata sulla Banca Depositaria prescelta (Banca Sella).

- legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra C&P e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini.

C&P non appartiene a gruppi finanziari e non ha legami o conflitti di interesse con la depositaria e non può discernere riguardo alla scelta delle controparti utilizzate dalla Depositaria.

- accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.

Nessun accordo in materia di *incentivi* è stato definito da C&P con la sede di esecuzione.

- eventuali discriminanti di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti.

Non sussistono discriminanti riguardo alla tipologia di Cliente.

- eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.

La scelta discende dall'obiettivo di ottenere il miglior risultato in termini di servizio, snellezza operativa a parità di altre condizioni.

L'Execution policy adottata dalla Depositaria consente a giudizio di C&P di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli ordini dei clienti relativi alla gestione dei portafogli.

C&P quindi trasmette alla Depositaria selezionata, e accettata dal Cliente, gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumento finanziario che la Depositaria instruirà di negoziare secondo la strategia di esecuzione e trasmissione ordini disponibile e consultabile sul sito della Società (disponibile sul sito [www.cunibertipartners.it](http://www.cunibertipartners.it)).

### **Impossibilità di trasmissione**

Ove l'accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie del funzionamento della piattaforma di negoziazione o per altre cause di forza maggiore ovvero a causa di sospensione o limitazione della negoziabilità degli strumenti oggetto degli ordini di negoziazione, C&P non garantisce la esecuzione tempestiva degli stessi ordini.

### **Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione**

C&P ha fornito ai negoziatori il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o al di fuori dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Il Cliente presta il proprio consenso in via generale all'esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati o al di fuori dei sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione degli ordini conferiti.

Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di negoziazione.

#### ***Istruzioni specifiche nell'ambito del mandato di gestione di portafoglio***

Si fa presente che laddove C&P riceva dal Cliente istruzioni vincolanti (es. sede di negoziazione nella quale eseguire gli ordini), C&P procede alla trasmissione alla Depositaria ad attenendosi alle stesse ed in tale misura l'obbligo di "best execution" viene soddisfatto. Il Cliente, quindi, prende atto che eventuali sue istruzioni vincolanti possono pregiudicare le misure previste in materia di "best execution" limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

**Come indicato nel Contratto**, C&P può rifiutare l'esecuzione di istruzioni vincolanti a propria discrezione, anche qualora queste siano in violazione di policy e/o procedure interne.

Ad esempio, eventuali istruzioni vincolanti su strumenti finanziari ad elevata complessità saranno accettate previa verifica che il Cliente possieda sufficienti conoscenze ed esperienze in materia.

C&P si riserva la facoltà di accettare conferimenti di strumenti finanziari a complessità molto elevata.

#### ***Le sedi di esecuzione***

Nella strategia di esecuzione ordini della Depositaria disponibile sul sito [www.cunibertipartners.it](http://www.cunibertipartners.it), verranno indicate le sedi di esecuzione individuate dalla Depositaria come quelle che consentono di ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente, unitamente ai criteri valutati per la scelta di ciascuna sede, le relative modalità di accesso (diretta o tramite Broker) e ricerca della Best Execution.

#### ***Monitoraggio e revisione***

C&P monitora in via continuativa l'efficacia le complessive strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di identificare e valutare, se del caso, pertanto almeno annualmente se le strategie di esecuzione degli ordini utilizzate dalle Depositarie selezionate assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente o se si renda necessario modificare le misure adottate. Il riesame verrà effettuato anche ogni volta che si verificherà una modifica rilevante che influisca sull'efficacia delle strategie nell'ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente.

Le modifiche rilevanti alla strategia saranno comunicate ai clienti nelle modalità concordate, con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. Sul sito [www.cunibertipartners.it](http://www.cunibertipartners.it) sarà disponibile la versione aggiornata del presente documento informativo.

#### ***Costi***

Nella trattazione degli ordini dei clienti C&P non applica alcuna commissione di negoziazione.

I costi relativi alla negoziazione sono quelli che pratica la Depositaria, presso la quale il Cliente ha acceso il rapporto bancario, strumentale allo svolgimento della gestione di portafoglio, sulla base delle condizioni applicate.

#### ***Ulteriori informazioni e pubblicazione dei dati sulla qualità di esecuzione***

In virtù dei nuovi obblighi informativi previsti dalla normativa di settore C&P effettua una sintesi e pubblica sul proprio sito internet [www.cunibertipartners.it](http://www.cunibertipartners.it), con frequenza annuale e per ciascuna categoria di strumenti finanziari:

- i primi cinque broker (Depositarie) per volume di contrattazioni ai quali sono stati trasmessi gli ordini dei clienti nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

I dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati annualmente, e conformemente ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa di riferimento, dalle sedi di esecuzione indicate nel presente documento informativo e a cui accedono le Depositarie selezionate, direttamente o indirettamente, sono disponibili presso i siti internet dei gestori dei mercati (per i mercati italiani ad esempio: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e [www.eurotlx.com](http://www.eurotlx.com)).

## SEZIONE 8 – POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE

### DESCRIZIONE IN FORMA SINTETICA DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

Questa sezione rende al Cliente le informazioni relative alle situazioni di conflitto di interessi che, in via strutturale, sono connessi ai servizi di investimento e accessori prestati da C&P. Le informazioni fornite da C&P hanno l'obiettivo di consentire al Cliente di conoscere le circostanze che costituiscono o possono dare luogo ad un conflitto di interesse e le salvaguardie poste in essere a mitigazione o esclusione.

#### Introduzione

C&P ha elaborato, applica e mantiene una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse, ritenuta adeguata alle proprie dimensioni e organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (in base al c. d. "criterio di proporzionalità"). Le linee guida contenute nella politica di gestione dei conflitti di interesse integrano le regole di comportamento che il personale e i collaboratori della C&P sono tenuti a osservare in virtù delle vigenti normative di legge e regolamentari, dei contratti di lavoro e delle procedure interne. La politica di gestione dei conflitti di interesse è finalizzata a:

- a) individuare, in riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze in grado di generare conflitti d'interesse tra C&P e il Cliente, tali da comportare la lesione degli interessi legittimi di quest'ultimo o di un gruppo di Clienti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire la gestione dei suddetti conflitti.

#### Possibili conflitti di interesse

Il "conflitto di interesse" è una particolare situazione che si può determinare in qualsiasi area dell'attività svolta, a seguito della quale C&P, i soggetti ad essa collegati o altri soggetti, potrebbero trarre benefici e nello stesso tempo danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del Cliente. In particolare, si ha un conflitto di interesse qualora C&P, un Soggetto Rilevante (come di seguito definito) o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con C&P, a seguito della prestazione dei servizi, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del Cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questo prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La categoria dei "Soggetti Rilevanti" comprende:

- i componenti dell'organo di amministrazione, inclusi i componenti del Comitato di controllo della gestione.
- i soci rilevanti che in virtù della partecipazione detenuta possano trovarsi in situazioni di conflitto.
- i dirigenti.
- i consulenti finanziari e i dipendenti di C&P nonché i collaboratori e gli altri soggetti che partecipino alla prestazione dei servizi ed attività di investimento di C&P sulla base di accordi di esternalizzazione di funzioni.
- le Funzioni di controllo.

#### Gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse

La gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interessi è svolta attraverso specifiche modalità, sia di tipo "strutturale" sia di tipo "procedurale". La modalità specifica di risoluzione per ciascun conflitto è determinata da C&P sulla base di vari fattori, assicurando comunque l'efficacia e l'efficienza della gestione. Vengono valutati a questi fini elementi quali il numero di dipendenti o collaboratori coinvolti da C&P, l'organizzazione interna e la loro collocazione, la natura e la complessità dell'operatività.



**(a). Presidi di gestione a carattere strutturale**

- (i). Organizzazione aziendale caratterizzata da separazioni organizzative/ logiche
- (ii). Definizione di adeguati livelli di autonomia e processi interi di autorizzazione;
- (iii). Politica retributiva adottata dalla Società volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti.

**(b). Presidi di gestione a carattere procedurale**

- (i). Verifica della stipulazione a condizioni di mercato delle operazioni in potenziale conflitto di interessi;
- (ii). Adozione di un codice di comportamento che regola *inter alia* le operazioni personali;
- (iii). Acquisizione di dichiarazioni di potenziali situazioni di conflitto d'interessi da parte dei soggetti rilevanti.
- (iv). Analisi dei fatti aziendali al fine di accertare se gli stessi sono riconducibili a circostanze di conflitto di interesse.
- (v). Adozione di politiche commerciali che non incentivano i consulenti finanziari a collocare determinati prodotti e servizi finanziari che prevedano sistemi premianti al raggiungimento di determinati livelli di raccolta.

**Disclosure alla clientela**

La Società rende ai clienti e ai potenziali clienti una descrizione sintetica della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interesse. Qualora il cliente lo richieda C&P fornisce al cliente maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse. La Società comunica altresì al cliente, su supporto duraturo (o tramite sito internet), qualsiasi modifica rilevante alle informazioni fornite.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, C&P informa chiaramente i clienti, su supporto duraturo, della natura generale e delle fonti di tali conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

**Mappatura dei conflitti di interesse**

Le principali fattispecie di conflitti di interesse rilevate e delle quali si ritiene opportuno fornire preventiva comunicazione al Cliente sono relative a:

- a) investimento dei portafogli gestiti da C&P, in strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da Enti che ricevono consulenza da C&P stessa o che hanno affidato a C&P l'incarico di gestione di portafoglio o nei quali Enti, incluse controllate e controllanti, alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti di C&P detengono una partecipazione significativa o ricoprono incarichi rilevanti;
- b) raccomandazione di investimento aventi per oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da Enti che ricevono consulenza da C&P stessa o che hanno affidato a C&P l'incarico di gestione di portafoglio o nei quali Enti, incluse controllate e controllanti, alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti di C&P detengono una partecipazione significativa o ricoprono incarichi rilevanti;
- c) investimenti nell'ambito del servizio di gestione di portafogli / raccomandazione avente per oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da Enti che formano oggetto di investimento da parte di C&P con riguardo al portafoglio di proprietà della stessa.

Per partecipazione significativa si intende il 20% del capitale di un Ente non finanziario (10% nel caso di Ente finanziario) o se quotato nella misura del 2%.

C&P informa il cliente, prima dell'avvio del servizio di gestione di portafogli o della raccomandazione di investimento della natura ed estensione di eventuali conflitti di interesse e la natura dei presidi che adotta al fine di assicurare di non ledere gli interessi del Cliente e di agire nel pieno interesse del medesimo.

Le misura principale di gestione del conflitto di interesse che C&P ha adottato:

- per i casi a) e b) il divieto di raccomandare / investire negli strumenti finanziari in conflitto; nel caso lo strumento fosse già presente nel portafoglio del Cliente, C&P segnala natura ed estensione del conflitto, suggerendo al cliente il disinvestimento. Dalla remunerazione del servizio di C&P verrà escluso lo strumento ove il cliente intenda mantenerlo.
- nel caso c) al Cliente è fornita una informativa che specifica natura ed estensione del conflitto di interessi.

### **Informatica analitica aggiuntiva**

Il Cliente può richiedere ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

## **SEZIONE 9 – INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI**

### **Descrizione sintetica delle misure adottate dalla Società**

C&P non è autorizzata alla detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa.

Pertanto C&P non è autorizzata, e non riceve, mezzi di pagamento; altrettanto i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui C&P si avvale non sono autorizzati al ricevere dal Cliente alcun mezzo di pagamento.

Ciò premesso, il quadro normativo di settore prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di C&P e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori di C&P o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Riguardo alla salvaguardia degli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti, dell'ambito del servizio di gestione di portafoglio C&P si conforma al modello operativo previsto dalle disposizioni normative (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019), che al riguardo prevedono sinteticamente quanto segue:

il cliente:

- apre, a proprio nome, un conto denominato in euro e un conto titoli presso una banca ("Depositaria"), dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi e attività di investimento da parte di C&P;
- fornisce le disponibilità necessarie per la prestazione di servizi e attività di investimento;
- rilascia a C&P una delega a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici ordini impartiti nell'ambito del mandato gestorio;
- può disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, a eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione;

C&P pertanto sarà delegata dal Cliente a movimentare i citati conti nell'ambito del mandato gestorio.

## **SEZIONE 10 – INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

La presente sezione intende fornire le principali informazioni in materia di classificazione della Clientela ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Delegato UE n. 565/2017.

### Categorie di clienti

Il Cliente può essere classificato come segue:

- a) Controparte qualificata, laddove siano soddisfatti i requisiti individuati nell'art. 6, comma 2-quater, lett. d), n. 1, del TUF;
- b) Cliente professionale, se sia in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

I Clienti professionali si distinguono in:

- Clienti professionali di diritto: sono (i) i Clienti professionali privati, individuati ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari e (ii) i Clienti professionali pubblici, la cui individuazione è rimessa a un Decreto Ministeriale;
  - Clienti professionali su richiesta privati: sono i Clienti che ne facciano espressa richiesta e possiedano almeno due dei seguenti requisiti di legge:
    - il Cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti,
    - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro,
    - il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza dei servizi di investimento ed accessori prestati dalla SGR e per i quali chiedo espressamente, di essere trattato come Cliente professionale;
  - Clienti professionali su richiesta pubblici: sono i soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come Clienti professionali in base a quanto previsto da apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) Cliente al dettaglio, laddove non sia inquadrabile nelle precedenti categorie.

C&P ha adottato una policy per la classificazione della propria Clientela. La normativa vigente riserva al Cliente differenti livelli di tutela sulla base della classificazione ad esso assegnata (e comunicata). Ai sensi dell'art. 45, comma 2 del Regolamento Delegato UE n. 565/2017, il Cliente ha diritto di richiedere una diversa classificazione. Si riportano di seguito i limiti, sotto il profilo della tutela riservata al Cliente, derivanti dalle differenti classificazioni.

Gradi di tutela del Cliente	Controparte Qualificata	Cliente Professionale	Cliente al Dettaglio
- Informazione riguardante la classificazione assegnata al cliente (art 45 RD)	SI	SI	SI
Informativa su: - Intermediario e servizi prestati - Strumenti finanziari trattati (Art. 46-48 RD)	SI (livello di dettaglio inferiore)	SI (livello di dettaglio inferiore)	SI
Obbligo di stipula di un contratto scritto con il Cliente (Art. 58 RD)	SI	SI	SI
Informativa sui costi e sugli oneri relativi ai servizi prestati e ai prodotti trattati (Art. 50 RD)	SI (salvo diverso accordo tra le parti)	SI (salvo diverso accordo tra le parti limitatamente ai servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla RO)	SI

Valutazione di adeguatezza (Artt. 54 e 55 RD)	NO	SI <b>Clienti professionali</b> (Esperienza e conoscenza del Cliente sono ritenute adeguate ai sensi dell'art. 54, co 3, del RD)  <b>Clienti professionali "di diritto"</b> (Esperienza, conoscenza e capacità di sostenere perdite del Cliente sono ritenute adeguate ai sensi dell'art. 54, co 3, del RD)	SI
Product Governance (Art. 59 quater.1 RI)	SI	SI	SI
Obbligo di agire nel miglior interesse per il Cliente ("Best Transmission") (Art.65 RD)	SI	SI	SI
Gestione dei conflitti di interesse (Art. 63 septies RI e Artt. 33 e segg. RD)	SI	SI	SI
Incentivi percepiti e/o pagati (Artt. 52 – 52 ter RI)	SI	SI	SI
Obblighi di comunicazione sui servizi d'investimento e accessori (Artt. 59 e 60 RD)	SI	SI	SI
Rendicontazioni sugli strumenti finanziari e sui fondi dei Clienti (Art. 63 RD)	SI	SI	SI
Informativa sulla salvaguardia degli strumenti finanziari (Art. 49 RD)	SI	SI	SI

## SEZIONE 11 – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

La Società aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori. L'organizzazione e il funzionamento del "Fondo" sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo".

Copia dello Statuto e del Regolamento operativo sono disponibili consultando il sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it).

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi. A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale citato, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 Euro. Ai fini del rispetto del predetto limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore. Nel caso di operazioni congiunte di

investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo, l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso.

La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.

## **SEZIONE 12 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA IN TEMA DI INCENTIVI**

Al fine di conformarsi pienamente al quadro regolamentare di riferimento, C&P ha adottato una policy che fornisce le linee guida sui criteri e sulle procedure da usare per determinare quando un corrispettivo, commissione o prestazione non monetaria (ricevuta o pagata da/a terzi rispetto al Cliente) sia da proibire o possa essere giustificata a seguito di più approfondite analisi.

### **Incentivi versati dalla C&P**

Per la distribuzione dei servizi di investimento, per i quali è autorizzata, C&P può stipulare un accordo di distribuzione con un soggetto autorizzato al collocamento (Soggetto Collocatore), che prevede il versamento da parte di C&P di compensi a favore del Soggetto Collocatore (incentivi) che remunerano le attività di assistenza ai Clienti, anche sotto forma di attività di assistenza pre e post-vendita e/o servizi di consulenza prestati dal Soggetto Collocatore medesimo. I richiamati compensi pagati al Soggetto Collocatore hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito ai Clienti e non pregiudicano l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei Clienti.

Il compenso versato da C&P consiste nella retrocessione di una quota parte delle commissioni annuali di gestione, maturate da C&P.

C&P può inoltre corrispondere incentivi, sotto forma di compensi, commissioni o benefici non monetari, a terzi per l'attività di segnalazione di pregi dagli stessi svolta, in base ad accordi con questi stipulati, allo scopo di accrescere la qualità del servizio di investimento prestato.

**C&P non ha al momento stipulato accordi di distribuzione dei servizi di investimento offerti.**

### **Incentivi percepiti da C&P**

C&P agisce in conformità alle disposizioni contenute nell' art 54 del Regolamento Intermediari, ed in particolare:

- Consulenza su base indipendente in materia di investimenti

Nello svolgimento di tale servizio C&P non percepisce incentivi da soggetti terzi. Eventuali compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi sono integralmente trasferiti al Cliente.

- Servizio di gestione di portafogli

Nello svolgimento di tale servizio C&P non percepisce incentivi da soggetti terzi. Eventuali compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi sono integralmente trasferiti al Cliente.

### Informativa al Cliente riguardo a incentivi percepiti da C&P

Nella rendicontazione periodica per il Cliente la Società fornirà specifica informazione in relazione agli incentivi restituiti e da restituire.

## **SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI**

In riferimento ai servizi di investimento prestati, C&P fornisce al Cliente una adeguata informativa sui costi ed oneri. Tale informativa è fornita "ex- ante" in fase di sottoscrizione dei contratti dei servizi di investimento; inoltre riguardo alla consulenza in materia di investimenti l'informativa è fornita "ex ante" con riguardo allo

strumento oggetto di raccomandazione. L'informativa, che può basarsi anche su stime, è tesa a rappresentare, nel modo più accurato possibile, i costi che il Cliente dovrà sostenere in riferimento al servizio di investimento prescelto, agli strumenti finanziari interessati e agli eventuali pagamenti di terzi ricevuti da C&P in connessione con detto servizio. I costi e gli oneri, rappresentati in forma aggregata, sono espressi sia come importo che come percentuale per consentire al Cliente di valutarne l'impatto sul rendimento.

C&P invia al Cliente, "ex-post", al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento Delegato. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.

## **SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI**

Per eventuali reclami il Cliente può rivolgersi a C&P, alla funzione Direzione della Società all'indirizzo e-mail: [info@cunibertipartners.it](mailto:info@cunibertipartners.it), PEC [cuniberti-partnerssimspa@pro-pec.it](mailto:cuniberti-partnerssimspa@pro-pec.it), all'indirizzo Piazza C.L.N, 255, CAP 10121 – Torino.

I reclami sono trattati dalla funzione *Compliance*.

I reclami devono contenere almeno i dati identificativi del reclamante, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l'identificazione certa del cliente.

I reclami, purché redatti per iscritto e sottoscritti dal Cliente, possono essere inviati a C&P tramite le seguenti modalità: a) lett. raccomandata con ricevuta di ritorno, b) e-mail via PEC, c) consegna *brevi manu*, direttamente presso la sede della Società. In caso di reclami inviati da un rappresentante legale del Cliente, è richiesta la sottoscrizione del documento da parte di quest'ultimo, quale attestazione del mandato di rappresentanza legale conferito.

La Società ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. L'esame del reclamo è condotto in modo da garantirne una trattazione completa e articolata. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente.

### **Risoluzione stragiudiziale delle controversie e clausola di mediazione**

- I. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che, nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato a C&P o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, ove ne ricorrano i presupposti può anche ricorrere all'Arbitro Controversie Finanziarie (di seguito "ACF"). Si precisa che il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Rientrano nella competenza dell'ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico della Finanza ("TUF"), ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Sono invece esclusi dalla competenza dell'ACF: a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila); b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF; c) i danni che non hanno natura patrimoniale. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo a C&P ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data. Inoltre, il ricorso all'ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo: a) non è pendente, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle

controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo a C&P al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che C&P abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.

Le modalità di predisposizione ed invio del ricorso da parte dell'investitore sono riportate sul sito web dell'Arbitro ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dai contratti e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e C&P possono ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **SEZIONE 15 - INFORMATIVA IN MATERIA DI BAIL IN**

La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c. d. "Bank Recovery and Resolution Directive" o "BRRD") ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, che comportano limitazioni all'intervento pubblico a sostegno dell'intermediario che versi in una situazione di crisi. La BRRD è stata recepita in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181, entrambe del 16 novembre 2015.

Le nuove norme, che consentiranno di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti, prevedono che, in alternativa all'intervento pubblico, la banca sia sottoposta a risoluzione attraverso un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti (le autorità di risoluzione); tale processo, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia, continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari finanziari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.

Le autorità di risoluzione possono sottoporre la banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- b) non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- c) l'assoggettamento della banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

Le autorità di risoluzione potranno:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

L'attivazione dell'intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.

Il Bail in è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni previste, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

### **Rischi per l'investitore in caso di avvio della procedura di bail-in**

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente:

- gli azionisti;
- i detentori di altri titoli di capitale,
- gli altri creditori subordinati;
- i creditori chirografari;
- le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
- il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

### **Strumenti finanziari e prodotti bancari interessati dalla procedura di bail-in**

Gli strumenti interessati dalla procedura e il loro progressivo coinvolgimento sono di seguito indicati:

Fase 1 – Azioni e strumenti di capitale;

Fase 2 – Titoli subordinati;

Fase 3 – Obbligazioni e altre passività ammissibili;

Fase 4 – Depositi e Certificati di deposito nominativi per la parte eccedente l'ammontare di 100.000 euro.

### **SEZIONE 16 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 (CD. "REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY" O ANCHE SOLO "GDPR")**

Ai fini della prestazione dei servizi prestati dalla Società, la stessa deve acquisire o già detiene alcuni dati che riguardano il Cliente. Per il rispetto del "Regolamento Europeo in Materia di Privacy" o "GDPR" la Società, in qualità di titolare del trattamento, rende la seguente informativa in merito all'utilizzo dei dati personali e sulla tutela dei diritti del Cliente.

#### **Fonte dei dati personali**



I dati forniti dal Cliente alla Società ovvero ai soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o servizi offerti vengono trattati nel rispetto di quanto previsto dal sopracitato Regolamento, garantendone la riservatezza.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Cuniberti & Partners Società di intermediazione mobiliare S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni sul trattamento dei suoi dati personali e sui diritti a lei spettanti.

### **1. Finalità del trattamento**

I dati personali che C&P detiene in qualità di "titolare del trattamento", possono essere trattati ai seguenti fini, direttamente ovvero tramite soggetti terzi, eventualmente anche non comunitarie, appositamente nominati responsabili:

- a) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio: il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il preventivo consenso degli interessati);
- b) gestione dei rapporti con la clientela (per esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità per C&P di prestare il servizio. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'interessato;
- c) attività di C&P, quali:
  - la rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela in relazione ai servizi resi e all'attività svolta dalla C&P (eseguita mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.);
  - la promozione e la vendita di prodotti e servizi di C&P o di società terze (effettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), ecc.), Area web riservata);
  - l'elaborazione di studi e ricerche di mercato (effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.).

### **2. Comunicazione dei dati personali**

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali del Cliente sono trattati dai dipendenti e dai collaboratori della C&P ("incaricati del trattamento"), secondo profili operativi ad essi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, così come possono essere comunicati ai Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui la C&P si avvale per la distribuzione dei prodotti e dei servizi che presta, oppure ad altri fornitori ("responsabili esterni del trattamento").

L'elenco di questi soggetti può essere richiesto al titolare del trattamento.

### **3. Modalità di trattamento**

La C&P tratta i dati personali del Cliente limitatamente a quanto necessario o strumentale per l'esecuzione delle operazioni connesse ai servizi offerti al Cliente, previa raccolta del consenso scritto. Sono considerati sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 9 del GDPR). Il trattamento dei dati personali del Cliente può avvenire mediante strumenti manuali o automatizzati (office automation, sistemi informatici, ecc.) con logiche in ogni caso mirate al raggiungimento degli scopi propri del trattamento e con modalità strettamente correlate alle sopraindicate finalità.

Il trattamento sarà effettuato:

- a) mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- b) da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge;

- c) con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

La conservazione dei dati a seguito della cessazione del servizio avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o i compiti di cui al punto 2, e comunque per perseguire le specifiche finalità ivi indicate, con cancellazione graduale dei dati riconducibili alle specifiche finalità via via non più perseguite.

#### **4. Tipologia del dato trattato**

Per le esigenze di gestione del rapporto in essere, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- a) dati anagrafici, generalità, indirizzo ed altri recapiti, codice fiscale dell'interessato;  
b) dati patrimoniali, nonché stati di salute, abitudini, dati giudiziari.

#### **5. Base giuridica del trattamento e obbligatorietà del conferimento**

Atteso che tutte le finalità del trattamento sono riconducibili alla gestione del rapporto contrattuale in essere presso il titolare, il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità per il titolare di instaurare e/o di proseguire il suddetto rapporto.

#### **6. Luogo di trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato, oltre che sul territorio italiano.

#### **7. Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Si consiglia anche di prendere visione del GDPR, scaricandolo dal sito web del Garante Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare tramite e-mail all'indirizzo: [info@cunibertipartners.it](mailto:info@cunibertipartners.it).

- Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

#### **Titolare**

Titolare del trattamento è Cuniberti & Partners Società di intermediazione mobiliare S.p.A.

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome in Stampatello

#### ATTESTA

di aver ricevuto con congruo anticipo il DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO contenente le seguenti informazioni: **SEZIONE 1** – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ; **SEZIONE 2** – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITA' COMPETENTE; **SEZIONE 3** – INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI; **SEZIONE 4** – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO; **SEZIONE 5** – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A RENDICONTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'; **SEZIONE 6** – INFORMAZIONI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI; **SEZIONE 7** - STRATEGIA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI; **SEZIONE 8** – POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE; **SEZIONE 9** – INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI; **SEZIONE 10** – INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA; **SEZIONE 11** – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI; **SEZIONE 12** – INFORMAZIONI SULLA POLITICA IN TEMA DI INCENTIVI; **SEZIONE 13** – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI; **SEZIONE 14** – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI; **SEZIONE 15** - INFORMATIVA IN MATERIA DI BAIL IN; **SEZIONE 16** – AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016 (CD. "REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY" O ANCHE SOLO "GDPR").

#### DICHIARA

di aver esaminato e compreso le informazioni contenute nel DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO e di ritenerle chiare, comprensibili e pienamente sufficienti per la valutazione dei prodotti e dei servizi offerti da Cuniberti & Partners Società di intermediazione mobiliare S.p.A.

Luogo e data\_\_\_\_\_

Il Cliente\_\_\_\_\_